



Comune di Imperia

DISCIPLINARE DI GARA

Bando di gara: Ampliamento siti per il monitoraggio delle Frazioni e dei punti sensibili con telecamere targhe e archiviazione del contesto. CIG: 9492901DB6 - CUP: D56G22000500003.

Sommario

<u>ART. 1) PREMESSE.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 3) – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4 – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 5) – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 6) –SUBAPPALTO.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 7) – AVVALIMENTO.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 8) – PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 9) – REQUISITI</u>	<u>8</u>
<u>ART. 10) – GARANZIE.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 11) –DICHIARAZIONI.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 12) –SOPRALLUOGO.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 13) –REGISTRAZIONE AVCPASS- “PASSOE”.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 14) – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....</u>	<u>15</u>
<u>ART. 15) - SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 16) – DOCUMENTO DELLA BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 17) – CONTENUTO DELLA BUSTA B- OFFERTA TECNICA.....</u>	<u>22</u>
<u>ART. 18) – CONTENUTO DELLA BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA</u>	<u>22</u>
<u>ART. 19) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</u>	<u>22</u>
<u>ART. 20) –SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMM..</u>	<u>28</u>
<u>ART. 21) – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</u>	<u>29</u>
<u>ART. 22) –APERTURA DELLE BUSTE B e C- VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE.....</u>	<u>29</u>
<u>ART. 23) – VERIFICHE ANOMALIE DELLE OFFERTE</u>	<u>29</u>
<u>ART. 24) – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>30</u>
<u>ART. 25) –DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	<u>31</u>
<u>ART. 26) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>31</u>

Art. 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1572 del 21/11/2022, il Responsabile del Settore Demanio, Qualità urbana, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Imperia ha disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 c.d. Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice"), in modalità telematica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Ing. Nicoletta Oreggia, Dirigente del Settore Demanio, Qualità urbana, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Imperia.

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. modello "A – domanda/istanza di partecipazione";
4. modello "A1 – dichiarazioni imprese consorziate"
5. modello "B - DGUE";
6. modello "C – avalimento";
7. modello "D – dichiarazione integrativa";
8. modello "E - dichiarazione antimafia"
9. Patto di integrità
10. Progetto di gara scaricabile al seguente link: www.doc-imperia.it/gare-appalti/progetto-esecutivo.zip

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella piattaforma telematica di negoziazione della Città di Imperia, raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella scheda della gara, in "Comunicazioni della Stazione Appaltante".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella scheda della procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al

subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale informatico all'indirizzo PEC segnalato.

Tutte le comunicazioni, compreso il soccorso istruttorio, devono avvenire attraverso la piattaforma utilizzando lo strumento "rispondi" all'interno del portale. Non deve essere usato il proprio sistema di posta al di fuori della piattaforma, in quanto tali comunicazione non saranno valide ai fini della gara e quindi non ricevute.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per l'ampliamento dei siti di monitoraggio delle frazioni e dei punti sensibili individuati dall'Amministrazione Cittadina con la rete di videosorveglianza, installando nei nuovi siti telecamere targa con OCR, e che permettano la contestuale archiviazione del flusso video di contesto, nel Comune di Imperia. L'appalto ricomprende anche le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto.

L'entità delle prestazioni previste è puntualmente descritta nella documentazione tecnica progettuale alla quale si rinvia.

Il contratto d'appalto sarà stipulato a misura.

Termine di esecuzione dei lavori: 16 settimane, come da Cronoprogramma dei lavori.

L'importo totale dei lavori posti a base dell'affidamento è pari a **€ 372.386,06** al lordo dell'IVA al 10%, definito come segue (importi netti):

A)	Importo lavori	Euro	€ 331.621,08
B)	Oneri sicurezza	Euro	€ 6.911,70
C)	Totale lavori	Euro	€ 338.532,78

L'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento di opere classificate secondo le seguenti categorie:

CATEGORIA PREVALENTE:

- OS 19 CLASSIFICA II "impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

Lavori, CPV 32323500-8 Sistema di videosorveglianza

Principali modalità di finanziamento: Capitoli 15201, 65000 Bilancio 2022/2024

Incidenza della manodopera determinata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 è indicata nel documento di gara "Stima incidenza manodopera" ed è pari al 2,858 % sull'importo complessivo posto a base di gara, pari ad euro 9.477,72

L'impresa dovrà avere nel raggio di 15 Km dal Comune di Imperia una sede operativa attiva e registrata sulla propria visura camerale con almeno due tecnici V livello assunti a tempo indeterminato, al fine di garantire la tempestività degli interventi di manutenzione (da dichiararsi nel DGUE parte IV lett. A).

Art. 4) UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Imperia e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica

<https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta".

Avvertenze relative all'accesso al portale telematico:

Al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout".

Tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti".

In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

ART. 5) - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - Soggetti ammessi alla gara.

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice meglio dettagliati nell'apposito MODULO - DGUE allegato ai documenti di gara.

Si precisa:

- il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne di cui ha beneficiato della non menzione;
- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, del Codice, l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; il concorrente, pertanto, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- è in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di fattispecie di reato diverse da quelle espressamente richiamate al comma 1 dell'art. 80 del Codice, ritenute comunque rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul

rapporto fiduciario con la stazione appaltante. A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate, comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla Stazione appaltante di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo.

- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In riferimento alla dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (specificando esattamente di quale carica si tratti): qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente sussistano cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice, il legale rappresentante dell'impresa deve dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

- Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il DGUE dovrà inoltre essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Si rammenta che ove vengano svolte attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, chi esegue tali parti dell'appalto, siano essi l'appaltatore aggiudicatario, il subappaltatore o la ditta meramente coinvolta dovrà essere iscritto alla White List al fine di essere previamente autorizzato a svolgerle.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del Codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre singolarmente le dichiarazioni di cui al MODULO – DGUE sopra citato, nonché congiuntamente l'ISTANZA di PARTECIPAZIONE scaricabile dal sito da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché le quote di partecipazione al raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del Codice e dall'art. 92 del D.P.R. n.207/2010 (di seguito Regolamento), con la precisazione che comunque ai sensi dell'art. 83 comma 8 del codice l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

Trova applicazione nei confronti delle Associazioni Temporanee di Imprese la normativa prevista dall'art.92 del DPR n.207/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge 23/5/2014, n.80 e, pertanto:

-per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 1, lett e), del medesimo D.lgs. n°50/2016 ed i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettera f), del medesimo D.lgs., **di tipo orizzontale**, in applicazione dell'art.92, comma 2, del medesimo DPR n.207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento; le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato; nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara; i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

Ai sensi dell'art.92, comma 5, del predetto DPR n°207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando (imprese cooptate), a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.

Sia il Consorzio che la/e Consorziate/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione, dovranno produrre singolarmente le dichiarazioni di cui al MODULO – DGUE scaricabile dal sito.

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto.

Trova altresì applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice e art. 94 del Regolamento.

In particolare si rammenta che i consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del codice.

ISTRUZIONI in CASO di CESSIONE d'AZIENDA o di RAMO d'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE o FUSIONE e/o SCISSIONE.

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

Si rammenta che i soggetti individuati dal comma 3 dell'art. 80 del Codice che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice.

Art. 6 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dal Capitolato speciale di appalto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione della prestazione oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione del complesso della prestazione principale.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Resta salvo quanto disposto all'art. 105, commi 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

1..α) possedere i requisiti generali nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

1..β) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 8 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto.*

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

ART. 9 REQUISITI

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno presentare l'apposita ISTANZA di PARTECIPAZIONE e riprodurre le dichiarazioni di cui al MODULO – DGUE scaricabili dal sito.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

L'impresa dovrà avere nel raggio di 15 Km dal Comune di Imperia una sede operativa attiva e registrata sulla propria visura camerale con almeno due tecnici V livello assunti a tempo indeterminato, al fine di garantire la tempestività degli interventi di manutenzione (tale dichiarazione è inserita nel DGUE).

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9.1 REQUISITI GENERALI

Tutti i requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara *(da dichiarare del DGUE parte IV sezione A)*.

(in caso di cooperative) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

9.3 REQUISITI PROFESSIONALI

9.3 a) Ai fini dell'ammissione alla gara, ogni operatore economico dovrà essere in possesso di **ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE**, in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica ai valori del presente disciplinare, rilasciata da **S.O.A.** autorizzata, presentabile in scansione sottoscritta dal Legale Rappresentante, oppure relativa dichiarazione (MODULO – DGUE) sostitutiva resa a termini di legge.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di **verifica triennale** qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di **rinnovo**, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la categoria per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

9.3 b) Altri requisiti:

- a) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera,
- b) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa,
- c) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto,
- d) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione,
- e) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni,

9.3 c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: Idonee referenze bancarie rilasciate, in conformità al comma 4, lett. a) e b) dell'art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016, almeno da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93. Le dichiarazioni bancarie di cui al presente punto devono essere presentate:

- dall'impresa concorrente
- da ciascuna impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
- dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui al comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'associazione temporanea, ovvero, il consorzio ed il consorziato ovvero l'aggregazione di rete siano impossibilitati a produrre le dichiarazioni bancarie richieste, potranno presentare in conformità all'art. 47, della direttiva 2004/18/CE, una idonea copertura assicurativa relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 230.000,00 per rischi professionali. La comprova del requisito di cui al presente punto è fornita dalle dichiarazioni rese dagli istituti bancari e/o dalla polizza assicurativa inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico e virtualmente allegati nella Busta Amministrativa.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito (SOA) di cui al precedente punto 9.3.a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (referenze bancarie) nonché tecnica e professionale di cui al punto 9.3 a) (SOA) devono essere posseduti, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, si precisa che la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti richiesti per l'affidamento di servizi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

9.4 Dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE In caso di R.T.I. o di consorzio (costituendi o già costituiti) il PASSOE deve essere unico ossia riportante l'indicazione di tutte le imprese, mandataria e mandante/i costituenti il raggruppamento; in caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili deve riportare tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre. Deve essere acquisiti anche il Passoe dell'ausiliaria.

b) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC pari ad € 35,00

c) documentazione in caso di avvalimento

- Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - il DGUE a firma dell'ausiliaria;
 - la dichiarazione di avvalimento (modello C);
 - il contratto di avvalimento;
 - il PASSOE dell'ausiliaria

d) eventuale documentazione per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti / percentuali del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti/percentuali del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti, ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

e) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (relativa alla domanda di partecipazione) o eventuale dichiarazione di esenzione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso l'operatore economico di avvalga di esenzione dovrà produrre dichiarazione contenente gli estremi della normativa di riferimento.

f) La garanzia provvisoria , come da successivo art. 10.

ART. 10) – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad €. **6.770,00** pari al 2% dell'importo posto a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fidejussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fidejussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della gara e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. MISE n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del

- codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, del d.lgs. 82/2005.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11) DICHIARAZIONI

11.1 Domanda/Istanza di partecipazione (Modello A)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nello schema di contratto e negli altri documenti di gara;
- di aver preso visione autonomamente della documentazione e dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori, verificando le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e aver giudicato i lavori stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- dichiara di aver effettuato autonomamente il sopralluogo, in particolare il concorrente dichiara di aver ispezionato i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e di aver assunto tutte le informazioni necessarie in merito ai lavori da realizzare;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto degli elaborati progettuali;
- di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal "Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" e dal "Codice di comportamento" adottati dalla Stazione appaltante consultabili nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Imperia;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,

nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni previste dal Patto di integrità, che qui s'intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

- i seguenti dati (*elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3: soggetti in carica ed eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente*);

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal giudice delegato (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

11.2 Dichiarazioni integrative (Modello D)

L'operatore economico dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445 di possedere l'attestato SOA (scadenza, rinnovo);

Dichiara, eventualmente, l'indicazione analitica delle parti dell'offerta tecnica coperte da riservatezza, con riferimento a segreti tecnici o commerciali, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 53, comma 5 lettera a) del Codice.

12.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo deve essere effettuato autonomamente dal concorrente, che lo dovrà dichiarare all'interno della Dichiarazione integrativa- Modello D.

13. REGISTRAZIONE AVCPASS - "PASSOE".

Poiché la Stazione Appaltante dovrà procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS). L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE", non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura, a condizione che la concorrente proceda a registrarsi e a trasmettere il "PASSOE" nel termine fissato dalla Stazione Appaltante.

Si ricorda che gli adempimenti relativi al PASSOE sussistono, in caso di avvalimento, anche in riferimento all'impresa ausiliaria: L'IMPRESA AUSILIARIA DEVE GENERARE IL PASSOE.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico dovrà registrarsi prima sul portale informatico appalti di questa stazione appaltante all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti> per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata necessarie per la presentazione dell'offerta telematica.

Le credenziali di accesso sono costituite da una User-id e una Password. Tali credenziali sono strettamente personali e l'utente è tenuto a non diffonderle a terzi.

Il concorrente, una volta registratosi alla piattaforma telematica, dovrà presentare, attraverso il predetto strumento, l'offerta **entro il termine perentorio previsto dal bando di gara.**

È ammessa la presentazione di una offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il portale Appalti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema informatico.

L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale Appalti.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, i suoi allegati integrativi, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

La domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni, devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione sulla piattaforma nella sezione dedicata alla gara sul sito del Comune di Imperia.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente, una volta registratosi alla piattaforma telematica, per l'affidamento dell'appalto in oggetto dovrà presentare la seguente documentazione da inserirsi nella corrispondente busta virtuale della documentazione amministrativa :

- la domanda di partecipazione (modello A) (vedi successivo 16.1),
- dichiarazioni consorziate (modello A1)
- il DGUE (modello B) (vedi successivo 16.2),
- eventuale avvalimento (modello C)
- dichiarazioni integrative (modello D)(vedi successivo 16.3)
- dichiarazione antimafia ai sensi del d.l.gs. 159/2011(modello E,) (vedi successivo 16.4)
- la Passoe (vedi precedente art. 13)
- garanzia provvisoria (vedi precedente art. 10)
- copie conformi di eventuali certificazioni di qualità (in caso di riduzione della polizza
- ricevuta pagamento imposta di bollo (relativa alla domanda di partecipazione) (vedi 16.5)
- documentazione necessaria in caso di associazioni (vedi successivo 16.6)
- referenze bancarie o assicurative (vedi precedente art. 8.2)

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **modello A** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega anche copia della **procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore** e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Documento di Gara Unico Europeo – modello B con il quale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il legale rappresentante del Concorrente o un suo procuratore (allegando, in tal ultimo caso, la relativa procura) attesta per se e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti generali e speciali indicati per la partecipazione alla procedura.

Il concorrente, compila preferibilmente secondo il modello "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)", secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore precompilati dalla Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e allega la documentazione necessaria come in seguito specificata.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7 del presente disciplinare , (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente disciplinare all'art. 8.1 - 8.2 - 8.3

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa:

- il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne di cui ha beneficiato della non menzione;

- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, del Codice, l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; il concorrente, pertanto, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

- è in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di fattispecie di reato diverse da quelle espressamente richiamate al comma 1 dell'art. 80 del Codice, ritenute comunque rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate, comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla Stazione appaltante di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo.

- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In riferimento alla dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (specificando esattamente di quale carica si tratti):

I) qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente sussistano cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice, il legale rappresentante dell'impresa deve dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

II) in caso di cessione di ramo di La Stazione Appaltante , incorporazione, fusione o scissione societaria, sussiste in capo alla cessionaria o società incorporante, o società risultante dalla fusione, ovvero dalla

scissione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società ceduta, incorporata o le società fuse o scisse nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

- Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il DGUE dovrà inoltre essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

- Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, il DGUE dovrà essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

- Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura e sottoscritto e firmato dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Inoltre, nel caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione, il DGUE deve essere compilato dal consorzio medesimo e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma). Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **Modello 1a**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario.

- Nel caso di Aggregazioni di imprese di rete il DGUE deve essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La Stazione Appaltante potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni:

- ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, di possedere l'attestato SOA (scadenza, rinnovo) come da modello D

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **In tale ultima ipotesi la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art 53 comma 5, lett. a), del Codice e l'offerta tecnica, debitamente oscurata, dovrà essere inserita nella busta dell'offerta tecnica;**

- dichiara di aver preso visione dell'articolo 26 del presente disciplinare, contenente le informazioni circa il trattamento dei dati personali comunicati.

16.4 dichiarazione antimafia (da redigersi in conformità al **modello E**, ai sensi del d.l.gs. 159/2011), con l'indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 1,2,2-bis, 2-ter, e 2-quater dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011, nonché dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia dei medesimi soggetti. La dichiarazione va resa anche in assenza di familiari conviventi.

16.5 Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.

La domanda di partecipazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate -risposta n. 35/2018).

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, per ciascuna domanda di partecipazione, occorre compilare il modello F24 ed effettuare il pagamento presso banche, uffici postali, o altri uffici autorizzati. Nella compilazione del modello F24 devono essere riportati:

- i dati identificativi dell'operatore economico. In caso di raggruppamento temporaneo i dati della mandataria
- il codice del tributo: 1552;

Oppure tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate, per istruzioni digitare il seguente link:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/come-fare>

Ai fini della comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere presentata sulla piattaforma informatica, nella Busta Amministrativa telematica, la copia informatica o scansione della ricevuta del pagamento del modello F24 o di altro documento equivalente in caso di pagamento con altre modalità.

In alternativa alle precedenti opzioni, è possibile l'apporre una marca da bollo sulla domanda e come comprova scansionare il relativo documento.

Avvertenza

L'omissione del pagamento dell'imposta di bollo verrà segnalata all'Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione, ai sensi dell'art.19, del D.P.R. n.642/1972.

Nel caso l'operatore economico di avvalga di esenzione dovrà produrre dichiarazione contenente gli estremi della normativa di riferimento.

16.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, la relazione tecnica dei servizi offerti, L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 15 pagine formato A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante l'Offerta Economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

- i) scaricare e salvare sul proprio PC;
- ii) sottoscrivere digitalmente;
- iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante

La busta “ Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale unico sull'importo delle prestazioni posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
- b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo attribuibile per l'Offerta Tecnica è di 70 punti, distinti, secondo quanto indicato nella tabella sottostante e risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti nei seguenti aspetti:

La proposta del concorrente verrà valutata sulla scorta dei seguenti criteri motivazionali:

- A) Valorizzazione del progetto

B) Valorizzazione qualitativa del partecipante

C) Soluzioni migliorative rispetto alla soluzione progettuale a base di appalto

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

N°.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI GARA
A	Valorizzazione del progetto	23	<p>A.1) Tempi di intervento per assistenza per guasto bloccante di singola postazione di videosorveglianza, sia di centro, che di periferia</p> <p>a) intervento in 12 ore solari, festivi inclusi : punti 2,</p> <p>b) intervento in 6 ore solari, festivi inclusi : punti 5,</p> <p>c. intervento in 3 ore solari, festivi inclusi : punti 10</p>	10	Dovranno essere specificati i tempi di intervento per guasto bloccante di singola postazione di videosorveglianza, sia di centro, che di periferia e dovrà essere descritta la propria organizzazione aziendale e le proprie modalità di intervento per giustificare il valore inserito.
			<p>A 2) Assistenza on site del personale addetto all'utilizzo della videosorveglianza</p> <p>a) reperibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00: punti 2,</p> <p>b) reperibilità H24 dal lunedì al sabato festivi esclusi: punti 5,</p> <p>c. reperibilità H24 dal lunedì alla domenica (7giorni su 7) festivi inclusi: punti 10.</p>	10	Descrivere la propria organizzazione aziendale e le proprie modalità di intervento per giustificare il valore inserito.
			<p>Estensione della garanzia dei video apparati oltre i 2 anni previsti a progetto.</p> <p>Si prevede 1 punto per ogni anno in più di garanzia sugli apparati offerti</p>	3	Si deve prevedere per quanti anni si prevede l'estensione della garanzia degli apparati offerti
B	Valorizzazione qualitativa del partecipante	20	B1) Attestazione da parte di un soggetto pubblico e/o una Azienda partecipata dal soggetto pubblico della corretta assistenza, configurazione e	10	Dovranno essere indicate le attestazione da parte di un soggetto pubblico e/o una Azienda partecipata dal sog-

			<p>manutenzione di un impianto gestito, negli esercizi 2021 e/o nel 2022, dall'Azienda partecipante, con piattaforma Dalmmeier SEMSY III, vers. 1.7 o superiore, con almeno 250 telecamere gestite dall'impianto stesso.</p>		<p>getto pubblico della corretta assistenza, configurazione e manutenzione di un impianto gestito, negli esercizi 2021 e/o nel 2022, dall'Azienda partecipante, con piattaforma Dalmmeier SEMSY III, vers. 1.7 o superiore, con almeno 250 telecamere gestite dall'impianto stesso.</p>
			<p>B 2)Attestazione da parte di un soggetto pubblico e/o una Azienda partecipata dal soggetto pubblico della corretta assistenza, configurazione e manutenzione di un impianto gestito, negli esercizi 2021 e/o nel 2022, dall'Azienda partecipante, con apparati di rete Managed della MOXA, con almeno 15 switch configurati in rete tra loro.</p>	10	<p>Dovranno essere indicate le attestazioni da parte di un soggetto pubblico e/o una Azienda partecipata dal soggetto pubblico della corretta assistenza, configurazione e manutenzione di un impianto gestito, negli esercizi 2021 e/o nel 2022, dall'Azienda partecipante, con apparati di rete Managed della MOXA, con almeno 15 switch configurati in rete tra loro.</p>
C	Soluzioni migliorative rispetto alla soluzione progettuale a base di appalto sui seguenti profili:	27	<p>C1 interconnessione dei siti tramite collegamento radio senza canoni ricorrenti o collegamenti in fibra e/o rame, con progetto simulativo dei link radio realizzati, dal quale si possano evincere i dati relativi alla posa ipotizzata e i valori fondamentali del link, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i Mbps disponibili in uplink e downlink, le potenze di trasmissione e ricezione del link, la tipologia esatta delle radio utilizzate e la visibilità ottica tra le due stazioni radio,</p>	9	<p>Dovrà essere indicato il numero dei siti collegati senza canoni ricorrenti tramite collegamenti radio PTP</p>
			<p>C2 postazioni di rilevamento targhe (tipologia "A" descritta</p>	4	<p>Dovrà essere indicato il numero aggiuntivo delle</p>

			nel capitolato tecnico) ulteriori rispetto al minimo previsto nel presente bando, ivi incluso licenze di centro e ogni materiale e/o apparato necessario per mantenere lo standard di esecuzione del capitolato tecnico.		postazioni di lettura targhe della tipologia indicata
			C3 ulteriori WS DALLMEIER complete di licenza Client SEMSYIII con caratteristiche identiche a quella presente al COC	4	Dovrà essere indicato il numero delle WS DALLMEIER aggiuntive
			C4 Presentazione di un piano di manutenzione degli impianti installati che sarà incluso nella soluzione offerta e dovrà specificare la durata della manutenzione, le attività previste, le modalità di esecuzione, i materiali di scorta messi a disposizione dell'Amministrazione per tutta la durata del contratto	10	Dovrà essere presentato un piano di manutenzione che preveda un numero di anni aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto

L'offerta dovrà essere articolata nel rispetto della suddivisione in criteri e sub-criteri individuati in tabella, predisponendo **un elaborato per ogni sub criterio**, in modo da consentire alla commissione di reperire in modo univoco le informazioni occorrenti alla valutazione

In particolare l'offerta dovrà essere organizzata come segue:

Criterio A - Valorizzazione del progetto

L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 5 pagine formate A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

A.1) Tempi di intervento per assistenza per guasto bloccante di singola postazione di videosorveglianza, sia di centro, che di periferia

a) intervento in 12 ore solari, festivi inclusi: punti 2,

b) intervento in 6 ore solari, festivi inclusi: punti 5,

c. intervento in 3 ore solari, festivi inclusi: punti 10.

Dovrà essere presentata relazione dove vengono specificati i tempi di intervento per guasto bloccante di singola postazione di videosorveglianza, sia di centro, che di periferia e dovrà essere descritta la propria organizzazione aziendale e le proprie modalità di intervento per giustificare il valore inserito.

A 2) Assistenza on site del personale addetto all'utilizzo della videosorveglianza

a) reperibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00: punti 2,

b) reperibilità H24 dal lunedì al sabato festivi esclusi: punti 5,

c. reperibilità H24 dal lunedì alla domenica (7giorni su 7) festivi inclusi: punti 10.

Dovrà essere presentata relazione che descriva la propria organizzazione aziendale e le proprie modalità di intervento per giustificare il valore inserito.

Criterio B - Valorizzazione qualitativa del partecipante

L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 5 pagine formate A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

B1) Attestazione da parte di un soggetto pubblico e/o una Azienda partecipata dal soggetto pubblico della corretta assistenza, configurazione e manutenzione di un impianto gestito, negli esercizi 2021 e/o nel 2022, dall'Azienda partecipante, con piattaforma Dalmmeier SEMSY III, vers. 1.7 o superiore, con almeno 250 telecamere gestite dall'impianto stesso.

Dovranno essere indicate le attestazione da parte di un soggetto pubblico e/o una Azienda partecipata dal soggetto pubblico della corretta assistenza, configurazione e manutenzione di un impianto gestito, negli esercizi 2021 e/o nel 2022, dall'Azienda partecipante, con piattaforma Dalmmeier SEMSY III, vers. 1.7 o superiore, con almeno 250 telecamere gestite dall'impianto stesso.

B 2) Attestazione da parte di un soggetto pubblico e/o una Azienda partecipata dal soggetto pubblico della corretta assistenza, configurazione e manutenzione di un impianto gestito, negli esercizi 2021 e/o nel 2022, dall'Azienda partecipante, con apparati di rete Managed della MOXA, con almeno 15 switch configurati in rete tra loro.

Dovranno essere indicate le attestazioni da parte di un soggetto pubblico e/o una Azienda partecipata dal soggetto pubblico della corretta assistenza, configurazione e manutenzione di un impianto gestito, negli esercizi 2021 e/o nel 2022, dall'Azienda partecipante, con apparati di rete Managed della MOXA, con almeno 15 switch configurati in rete tra loro.

Criterio C - Soluzioni migliorative rispetto alla soluzione progettuale a base di appalto sui seguenti profili:

L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 5 pagine formate A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

C1) interconnessione dei siti tramite collegamento radio senza canoni ricorrenti o collegamenti in fibra e/o rame, con progetto simulativo dei link radio realizzati, dal quale si possano evincere i dati relativi alla posa ipotizzata e i valori fondamentali del link, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i Mbps disponibili in uplink e downlink, le potenze di trasmissione e ricezione del link, la tipologia esatta delle radio utilizzate e la visibilità ottica tra le due stazioni radio, considerato che dovranno sempre essere utilizzati collegamenti PTP e non PMP.

Dovrà essere indicato il numero dei siti collegati senza canoni ricorrenti tramite collegamenti radio PTP.

C2) postazioni di rilevamento targhe (tipologia "A" descritta nel capitolato tecnico) ulteriori rispetto al minimo previsto nel presente bando, ivi incluso licenze di centro e ogni materiale e/o apparato necessario per mantenere lo standard di esecuzione del capitolato tecnico.

Dovrà essere indicato il numero aggiuntivo delle postazioni di lettura targhe della tipologia indicata

C3) ulteriori WS DALLMEIER complete di licenza Client SEMSYIII con caratteristiche identiche a quella presente al COC

Dovrà essere indicato il numero delle WS DALLMEIER aggiuntive

C4) Presentazione di un piano di manutenzione degli impianti installati che sarà incluso nella soluzione offerta e dovrà specificare la durata della manutenzione, le attività previste, le modalità di esecuzione, i materiali di scorta messi a disposizione dell'Amministrazione per tutta la durata del contratto

Dovrà essere presentato un piano di manutenzione che preveda un numero di anni aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto

19.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio per l'offerta tecnica (PUNTEGGIO MASSIMO 70) verrà calcolato con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; i coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. I coefficienti definitivi si otterranno per ogni criterio riportando ad uno la media provvisoria più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate.

\sum_n = sommatoria.

La Commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il valore del coefficiente sarà determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario attribuirà alle singole offerte tecniche sulla base dei seguenti giudizi:

Ottimo: Descrizione molto adeguata e coerente con elementi aggiuntivi e/o di innovazione rispetto a quanto richiesto.....1,00

Buono: descrizione molto adeguata e coerente.....da 0,80 a 0,99

Distinto: descrizione adeguata e coerente.....da 0,60 a 0,79

Sufficiente: descrizione abbastanza adeguata e coerente.....da 0,40 a 0,59

Scarso: descrizione scarsamente adeguata e coerente.....da 0,20 a 0,39

Inadeguato: descrizione non adeguata e non coerenteda 0 a 0,19

Le offerte tecniche non dovranno contenere tempi, costi o altri elementi di natura economica, pena l'esclusione dalla procedura.

Con riferimento alle proposte riferite a ciascun criterio/sub criterio la commissione terrà conto nella valutazione di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei servizi.

Si precisa che, nella presente gara, non si procederà ad applicare il meccanismo della riparametrazione dei punteggi che, peraltro, non è oggetto di eterointegrazione se non espressamente richiamato negli atti di gara, in quanto espressione della discrezionalità dell'Amministrazione, ciò a motivo del fatto che la componente quantitativa ovvero il prezzo (si legga: ribasso %) alla quale è attribuito un peso ponderale pari a 30/100 non altera l'equilibrio con la componente qualitativa a cui, difatti, è stato attribuito un notevole peso ponderale ossia 70/100, ristabilendo così l'equilibrio tra i due diversi elementi.

19.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La determinazione del punteggio relativo all'offerta economica (PUNTEGGIO MASSIMO 30) avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C_{ei} = (R_i / R_{max})^\alpha \quad \text{con } \alpha = 0,3$$

dove:

C_{ei} = coefficiente relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" con riferimento all'offerta del concorrente i-esimo;

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso massimo offerto;

α = coefficiente > 0 previsto nelle Linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016.

Determinazione punteggio

Il punteggio relativo alla offerta economica i- esima per l'offerta economica (P_{ei}) si ottiene moltiplicando il coefficiente C_{ei} per relativo fattore ponderale:

$$P_{ei} = C_{ei} * 30$$

Si specifica che l'offerta economica consisterà nel ribasso unico sull'importo delle prestazioni posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere con massimo due cifre decimali dopo la virgola.

19.4 Punteggio complessivo finale. La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Si procederà alla verifica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Municipale – Viale Matteotti 157, Imperia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara, individuato dalla Stazione Appaltante, procederà all'espletamento delle funzioni di verifica della regolarità dei plichi informatici inviati dai concorrenti sul portale telematico. Si inizia con l'apertura della Busta Amministrativa telematica per il riscontro della conformità dei documenti che vi sono contenuti e l'ammissione al prosieguo della gara dei concorrenti che hanno presentato la documentazione amministrativa in maniera completa e regolare ovvero, all'esclusione di coloro che hanno presentato la documentazione irregolare o incompleta, fatto salvo l'applicazione del soccorso istruttorio nei casi tassativamente previsti dalla normativa del codice dei contratti pubblici.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma Appalti.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante il portale.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La nomina della commissione giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche nel caso in cui il RUP decida di avvalersene (cfr. Linee Guida ANAC n. 3 del 11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, e dopo l'ammissione dei concorrenti idonei e l'eventuale esclusione dei concorrenti non idonei, la procedura prosegue con l'attività della Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato e nel presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.3.

La stazione appaltante procederà dunque al calcolo del punteggio complessivo finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica redige la graduatoria e la gara procede ai sensi di quanto previsto all'art. 24.

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

E' prevista l'**esecuzione anticipata del contratto** ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 11 settembre n° 120 in quanto trattasi di servizi necessari per assicurare la sicurezza sul territorio.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 76/2010 convertito con modificazioni nella L. 120 del 11.09.2020 e fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati, anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00 (iva e bolli inclusi). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, i contratti continuativi di cooperazione di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Imperia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Il bando ed il presente disciplinare possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, Sede di Genova

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di gara o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche da parte della commissione giudicatrice, presso l'Ufficio preposto dell'Ente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Ente.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) – DPO è Logos P.A. Fondazione PEC:
fondazioneelogospa@legpec.it